



## **Promemoria per allevatori** **Uso dei medicinali veterinari (MV)**

### **1. Prima dell'impiego di MV**

#### **Misure atte a prevenire le malattie degli animali**

Per prevenire le malattie vanno adottate misure di prevenzione adeguate per evitare l'impiego di MV. Ad esempio: sugli alpi dove si ripetono casi di panaritium.

- Bagno preventivo sistematico alle zampe prima dell'alpeggio.
- Gestione del pascolo settoriale, trattamento cauto e trasferimento lento degli animali (gli animali hanno bisogno di tempo e di pazienza!)

#### **Cura degli animali domestici**

La custodia, la cura e il trattamento degli animali domestici a scopo profilattico oppure per la diagnosi di malattie e la relativa terapia devono poter essere sempre eseguiti con un dispendio ragionevole.

- Gli animali allevati in modo estensivo devono avere un contatto regolare con l'uomo.  
L'allevamento deve essere gestito in modo che, anche in caso di allevamento estensivo, si eviti il più possibile che gli animali domestici diventino selvatici.
- Devono essere messe a disposizione infrastrutture (pannel) che, all'occorrenza permettano una custodia ragionevole, una sorveglianza sullo stato di salute degli animali e una cura professionale delle malattie degli animali.

### **2. Principi per l'impiego a regola d'arte die MV: cosa fa stato per l'allevatore di animali da reddito?**

L'Ordinanza sui medicinali per uso veterinario (OMVet) vuole garantire l'impiego a regola d'arte dei MV al fine di assicurare la sicurezza delle derrate alimentari come pure la salvaguardia della salute degli animali.

La responsabilità per l'impiego a regola d'arte dei MV spetta al veterinario di condotta.

Per la prescrizione e la dispensazione di medicinali devono essere rispettate le norme riconosciute delle scienze mediche e farmaceutiche (art. 26 LATer) => Good Veterinary Practice.

Su richiesta del proprietario dell'animale può essere esaminato se per la cura sia opportuno impiegare metodi alternativi riconosciuti.

La responsabilità per l'osservanza delle norme legali nella produzione di generi alimentari di origine animale e quindi per la sicurezza delle derrate alimentari spetta all'allevatore degli animali. Vale a dire:

- Nessuna cura con MV senza esame preliminare e diagnosi da parte del veterinario!
- Doveri generali di diligenza => Osservare le istruzioni per l'uso, le norme riguardanti la conservazione e l'immagazzinamento.
- Obbligo di notifica in caso di cambiamento dell'allevatore:
  - Conferma che negli ultimi 10 giorni l'animale non era né malato né ferito (=> Certificato di accompagnamento).
  - Conferma della revoca di tutti i termini di attesa (=> Certificato di accompagnamento).

Se non sono possibili queste conferme => certificato veterinario.

- L'impiego da parte dell'allevatore di un fucile con siringa per cure con antibiotici non è considerato una buona pratica di medicina veterinaria.

L'impiego di fucili con siringa e di cerbottane è autorizzato solo in casi eccezionali per calmare e catturare animali diventati selvatici e sotto la sorveglianza del responsabile veterinario di condotta (attenzione: alto rischio di incidenti).

### **3. Dispensazione all'allevatore di MV con termini di attesa**

In linea di massima è ammessa la dispensazione di MV all'allevatore. Al fine di evitare abusi, la dispensazione di MV all'allevatore va trattata restrittivamente e conformemente alla OMVet.

Eccezione: la dispensazione di sostanze stupefacenti è severamente vietata (Legge sugli stupefacenti).

## **Condizioni per la dispensazione di MV**

### Ispezione d'azienda! oppure Convenzione MVet

- I MV possono essere dispensati all'allevatore solo a condizione che il veterinario che li dispensa sia a conoscenza dello stato di salute degli animali = Ispezione d'azienda!
- In linea di massima può essere dispensata soltanto la quantità di MV necessaria per la cura supplementare di un animale malato (ad. es. *panaritium*), o per un gruppo di animali (ad es. vitelli con tosse).
- **Per la dispensazione per lo stoccaggio (senza ispezione d'azienda) deve essere stipulata una convenzione MVet.**

### Obbligo di tenere un registro e obbligo di registrazione

#### ▪ Istruzioni per l'uso ed etichetta

Tutti i MV dispensati devono essere provvisti di un'etichetta con le istruzioni per l'uso (ad es. somministrare 2x al giorno 2 pastiglie) e del nome del veterinario.

#### - Giornale dei trattamenti

Vanno registrati i seguenti dati di tutti i trattamenti, vale a dire anche dei trattamenti supplementari e di quelli a scopo profilattico:

- data della somministrazione; in caso di somministrazione ripetuta, la data della prima e dell'ultima somministrazione
- nome del veterinario che ha somministrato il MV o che ha ordinato la somministrazione
- dicitura commerciale del medicamento veterinario, descrizione del preparato
- indicazione/diagnosi
- quantità
- termine di attesa in giorni (per latte e/o carne), data del rilascio quale derrata alimentare
- identificazione degli animali trattati o chiara dicitura.

#### ▪ Lista d'inventario-MV

▪ Ogni MV dispensato va inventarizzato da parte dell'allevatore. Ciò vale sia per i MV che vengono utilizzati nell'azienda sia per quelli che vengono immagazzinati.

- data della dispensazione
- dicitura commerciale
- quantità
- fornitore

## **Restrizioni**

- Dispensazione di MV a scopo anestetico dal 1° gennaio 2006 => Condizioni per la dispensazione: l'allevatore deve aver frequentato un corso ufficiale riconosciuto, per l'apprendimento d'interventi a scopo anestetico.
- I preparati per iniezioni e le siringhe preconfezionate pronte all'uso possono essere dispensati solo in via eccezionale, qualora non vi sia a disposizione un altro preparato equivalente per una cura efficace e se il dispendio per la cura di un solo animale da parte del veterinario è sproporzionato.
- È imperativa l'istruzione (=Istruzioni per l'uso) su come eseguire un'iniezione. Per trattamenti correnti di breve durata l'istruzione può essere impartita anche a voce.
- La quantità di MV dispensata per lo stoccaggio deve essere rapportata al numero degli animali e all'indicazione:
  - a scopo profilattico (ad es. iniettori per il periodo di asciutta): il fabbisogno per quattro mesi al massimo;
  - per il trattamento di un singolo animale o di un piccolo gruppo (ad es. vitelli con tosse) : il fabbisogno per tre mesi al massimo;
  - a scopo anestetico (ad es. decornazione): il fabbisogno per tre mesi al massimo;
  - per trattamenti antiparassitari (ad es. cure contro i vermi): il fabbisogno per dodici mesi al massimo.

## **Casi particolari:**

- Dal 1° gennaio 2005 il foraggio medicinale per la terapia orale di un gruppo (= finora mangime medicato) può essere dispensato e usato solo con ricetta veterinaria. Le aziende di fabbricazione possono dispensare foraggi medicinali solo dietro presentazione di una ricetta (art. 17 OMVet).
- Chi aggiunge medicinali ai foraggi (ad es. distributore automatico latte per vitelli), utilizzando impianti tecnici della propria azienda agricola, necessita di un'autorizzazione di Swissmedic e di un contratto scritto con un responsabile tecnico (= veterinario dell'allevamento con formazione speciale) ad es. quale parte costitutiva della convenzione OMVet.
- Non è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic, se viene prodotta soltanto una razione giornaliera oppure se il MV viene miscelato a mano nella mangiatoia.

## **4. Divieto di:**

- Dispensazione di stupefacenti (Legge sugli stupefacenti)
- Dispensazione e uso di medicinali per foraggio senza ricetta del veterinario. È vietato allestire la ricetta a posteriori.

- Dispensazione per la rivendita commerciale a terzi oppure per l'impiego commerciale mediante terzi.
- Consegna di MV a terzi.
- Distribuzione e uso di MV non registrati da Swissmedic, come pure di medicinali veterinari scaduti o conservati in modo non conforme.
- Importazione di MV dall'estero.
- Macellazione d'animali di qualsiasi specie, il cui termine d'attesa per la carne per somministrazione di un MV non è ancora scaduto => Divieto di macellazione! Eccezione: l'allevatore assume i costi per le prove ufficiali sui residui.

#### **5. Prescrizioni legali che devono essere osservate per l'impiego di MV:**

*Legge sugli agenti terapeutici (LATER), Ordinanza sui medicinali veterinari (OMVet) , Legge sull'agricoltura (LAgr), Ordinanza sull'agricoltura biologica, Legge sulle derrate alimentari (LDerr), Ordinanza sulle derrate alimentari (ODerr), Ordinanza sull'igiene delle carni (OIgC), Legge sulla protezione degli animali (LPAAn), Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), Legge sulle epizootie (LE), Ordinanza sulle epizootie (OFE), Legge cantonale sulla veterinaria, Ordinanza cantonale sulla veterinaria, Ordinanza cantonale sui medicinali*

*La fiducia reciproca e buoni rapporti  
costituiscono la base per una collaborazione ottimale!*

Coira, maggio 2005